

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1538

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBERINI, DE CARLI, PAVONI

Presentata il 23 settembre 1987

Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 agosto 1980, n. 434, ha concesso — a titolo onorifico e senza conseguenze per il trattamento di quiescenza — la promozione al grado superiore a tutti coloro che, in qualità di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che per tale partecipazione hanno conseguito una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono.

Il medesimo riconoscimento è stato inoltre concesso agli ufficiali e sottufficiali effettivi o di complemento, che — dopo l'8 settembre 1943 — abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari

delle forze armate nella guerra di Liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

La medesima legge 8 agosto 1980, n. 434, infine, prevede che, per talune categorie, il periodo minimo di « comando » di cui si è detto, non sia necessario; e fra queste categorie include i deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attività partigiana.

A questo punto è evidente l'ingiusta sperequazione che viene a stabilirsi fra le categorie menzionate nella più volte ricordata legge 8 agosto 1980, n. 434, ed il personale menzionato nella legge 1° dicembre 1977, n. 907, la quale — in quella occasione — ha fatto giustizia di altra iniqua esclusione, estendendo al personale militare deportato nei *lager*, che rifiutò

la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza, la concessione del distintivo d'onore dei « Volontari della Libertà » istituito con decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350.

Detta estensione, che sostanzialmente implica non certo un semplice abbellimento formale ed esteriore, ma al contrario l'esplicito riconoscimento del sostanziale apporto e del decisivo contributo che alla causa della Resistenza e della

finale liberazione è derivato dal coraggio e coerente atteggiamento mantenuto dalle categorie anzidette, ora viene contraddetta dall'ingiustificata ed ingiusta omissione della più recente legge 8 agosto 1980, n. 434.

Omissione alla quale la presente iniziativa intende ovviare e che certamente incontrerà il favore di tutte le forze politiche sensibili a questi problemi, anche tenuto conto del fatto che essa non implica alcun onere per l'erario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di Liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate, sono estesi al personale militare, deportato nei campi di concentramento che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza, di cui alla legge 1° dicembre 1977, n. 907.